

Prot n 120

27/01/2022



Giustizia Sportiva

DECISIONE N.RO 1/2022

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto dai Sigg.ri:

Avv. Eraldo LIBERATI – Presidente

Avv. Antonio AMATO – Componente

Avv. Antonio MENNUNI - Componente

Riunitosi nella Camera di Consiglio in data 14 Gennaio 2022, a seguito di udienza in modalità telematica in pari data, per decidere in ordine al procedimento disciplinare pos. n. 21/2021, nei confronti di:

- Il tesserato **Davide DI BENEDETTO** per la violazione dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia FITET, delle regole stabilite dal Protocollo di Dettaglio FITET per Covid-19 e ancora l'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, in quanto *"in occasione degli incontri di C/1 girone M tra le Società Energia New Teramo - TT Silvi e la TT Vasto – TT Campomaggiore Terni, giocati in data 16. 10.2021 in Ascoli Piceno: 1) entrava all'interno dell'impianto sportivo sprovvisto di green pass in corso di validità, rimanendovi peraltro per tutta la durata dell'incontro; 2) non lasciava l'impianto sopra citato, una volta accertata la non validità del proprio green pass"*.
- Il sodalizio **ASD TT SILVI**, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Rocco POMANTE, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Giustizia per il comportamento antisportivo posto in essere dal proprio tesserato ed atleta Sig. *Davide Di Benedetto*", come sopra descritto.

ITTF • ETTU





PREMESSO

- che con atto di deferimento del 19.11.2021 la Procura Federale contestava sostanzialmente al tesserato Davide DI BENEDETTO e al sodalizio ASD TT SILVI rispettivamente la violazione del Protocollo di Dettaglio FITET per Covid-19 (che conseguentemente comportavano la violazione dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia FITET e dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI) e la responsabilità oggettiva per il comportamento del proprio tesserato;
- che, inizialmente fissata l'udienza per il 17/12/2021 veniva aggiornata su richiesta del 16/12/2021 al 14.01.2021;

Acquisito il fascicolo della Procura Federale con le indagini svolte.

Sentita la Procura Federale.

Preso atto delle memorie difensive depositate dalla ASD TT Silvi;

Sentito personalmente il Presidente Rocco POMANTE.

CONSIDERATO

- che, a posteriori, si è accertato che la “certificazione verde” dell’atleta, nella giornata del 16.10.2021, era effettivamente valida, ma al non utilizzabile in ragione di “anomalie informatiche” che, tuttavia, non permettevano di constatarne la regolarità;
- che, nonostante la validità intrinseca della “certificazione verde”, la sua mancata verifica non permetteva comunque al possessore – in ossequio al protocollo di Dettaglio FITET per Covid 19 – di accedere all’impianto sportivo.

RITENUTO

- che la consapevolezza dell’avvenuta vaccinazione e del possesso di regolare “certificazione verde” costituisce un’attenuante, ma non un’esimente, di colpevolezza in ordine al comportamento violativo tenuto dall’atleta;
- che, sia pur attenuato nei limiti sopra espressi, il comportamento colpevole dell’atleta appare comunque consumato, ed – in quanto tale – fonte di responsabilità oggettiva del sodalizio cui il medesimo appartiene.



P.Q.M.

Delibera all'unanimità:

- 1) di **sanzionare** il tesserato Davide DI BENEDETTO, per le ascritte violazioni dei precetti di cui all'art. 2 del Regolamento di Giustizia FITET, del Protocollo di Dettaglio FITET per Covid 19, e dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, con l'ammonizione.
- 2) di **sanzionare** la ASD TT SILVI, in persona del legale rappresentante pro tempore, per responsabilità oggettiva sul comportamento tenuto dal suo tesserato Davide DI BENEDETTO, come descritto e circostanziato nella parte motiva, con l'ammenda di Euro 100,00 (cento/00).

MANDA

Alla Segreteria degli organi di Giustizia di comunicare la presente decisione alle parti interessate.

Così pronunziato in Roma, 14 Gennaio 2022.

Il Presidente F.to Avv. Eraldo Liberati

Il componente F.to Avv. Antonio Amato

Il componente F.to Avv. Antonio Mennuni